



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**CAMERA DEI DEPUTATI**  
**VI Commissione Finanze e**  
**X Commissione Attività Produttive**  
**riunite**

**Revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti  
mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico**

**Audizione**

**14 ottobre 2014**

## 1. PREMESSA

La riduzione dell'uso del contante e una più marcata diffusione della moneta elettronica rappresentano un obiettivo condiviso e dai molteplici benefici per la collettività: maggiore sicurezza per le aziende commerciali in termini di prevenzione di furti e rapine, migliore propensione agli acquisti per i consumatori, possibilità di tracciare i movimenti di incasso, con evidente utilità nel contrasto dell'evasione fiscale, per la Pubblica Amministrazione.

I costi da sostenere per il noleggio e gestione dei POS, nonché per gli incassi tramite moneta elettronica da parte degli operatori commerciali continuano però a rappresentare un forte e preoccupante elemento di criticità.

Il decreto legge 179/2012, che ha introdotto l'obbligo dei POS, si basa sul presupposto che l'installazione di tali apparecchiature presso imprese di qualsiasi dimensione e professionisti, rappresenti lo strumento per determinare una maggiore diffusione della moneta elettronica nel nostro Paese e, conseguentemente, per ridurre l'uso del contante.

A nostro avviso, la mera installazione di un maggior numero di apparecchiature POS non rappresenta, però, il fattore critico di successo per migliorare l'efficienza del sistema dei pagamenti del nostro Paese.

Del resto, come si avrà modo di verificare attraverso i dati della Banca dei Regolamenti Internazionali e di Banca d'Italia riportati nella successiva sezione di questo documento, il numero dei POS installati nel nostro Paese è già in linea con quanto rilevato negli altri principali Paesi dell'area dell'euro. Le differenze sussistono, invece, nel numero di transazioni effettuate con strumenti alternativi al contante quali: bonifici, addebiti diretti, operazioni effettuate con carte di pagamento.

Soprattutto in considerazione delle potenzialità offerte dall'evoluzione tecnologica verificatasi negli ultimi anni, si ritiene opportuno che il regolatore pubblico debba modificare il proprio approccio sulla questione ed assumere un impegno finalizzato a sostenere soluzioni che riducano i livelli di intermediazione finanziaria tra consumatori/clienti ed esercenti, con conseguenti benefici in termini di costi.

In particolare per quanto riguarda le operazioni di importo ridotto, ci si riferisce a sistemi e piattaforme in grado di velocizzare le operazioni di pagamento direttamente effettuate tra debitori e creditori tramite il canale bancario, consentendo in tal modo al consumatore/cliente di effettuare disposizioni di pagamento in modo semplice dando una immediata autenticazione dell'operazione al soggetto che deve incassare (ciò, ad esempio, attraverso l'utilizzo di smart-phones).

Si tratta di favorire una concreta diffusione della moneta elettronica attraverso il miglioramento di piattaforme ed infrastrutture.

Al riguardo, si segnala la necessità di superare alcuni punti di criticità che emergono nella gestione degli incassi attraverso carte di pagamento e cioè:

- necessità di introdurre elementi di tutela a favore dell'esercente in presenza di uso improprio delle carte di pagamento, in particolare nei casi di furto e di clonazione. In tali circostanze il riferimento alla "diligenza del buon padre di famiglia" si rivela, nei fatti, di scarsa efficacia. Tale necessità si avverte anche nei casi di vendita per corrispondenza, in cui è necessario fornire agli operatori commerciali regole certe e chiare;
- necessità di superare i problemi derivanti da situazioni di intasamento delle linee che generano rallentamenti o interruzioni del servizio. In tali casi, il ricorso alla procedura cartacea ed al rilascio dell'autorizzazione da parte dei centri servizi, danno luogo a complicazioni di tipo operativo, nonché ad un peggioramento della gestione degli

incassi. In tali circostanze, infatti, gli accrediti vengono effettuati al "dopo incasso" a 90 giorni;

- necessità di semplificazione delle procedure amministrative relative alla fatturazione del servizio che, nei casi di imprese con più POS e più punti di vendita, comportano complicazioni a livello aziendale.

L'obbligo di installazione dei POS per imprese e liberi professionisti a partire dallo scorso 30 giugno, ha generato confusione ed incertezze. L'avvio, il mantenimento del servizio e le commissioni sui pagamenti rappresentano - soprattutto per le imprese con margini di redditività e volumi di fatturato molto ridotti - un ulteriore aggravio a carico di settori già pesantemente vessati dalla crisi.

Nell'attuale contesto, gli oneri ricadono infatti solo ed unicamente sulle imprese, lasciate peraltro sole a cercare di strappare - da una posizione di minorità - condizioni contrattuali dignitose da soggetti che spesso sembrano operare in condizioni di vero e proprio oligopolio.

Se l'interesse è collettivo, è necessario che tutti i soggetti coinvolti abbiano a percepirne i vantaggi, e non solo gli intermediari finanziari che gestiscono i sistemi di pagamento.

## **2. LA REALTA' ATTRAVERSO I DATI**

Dagli ultimi dati ufficiali della Banca dei regolamenti internazionali relativi ai principali paesi dell'area dell'euro (riferiti al dicembre 2012 e riportati anche nell'Appendice della Relazione annuale di Banca d'Italia dello scorso 31 maggio) si evidenzia che in Italia sono installati 1.511.000 terminali POS, in Francia 1.834.000, in Germania 720.000.

Dunque, l'Italia presenta una significativa dotazione in termini di POS installati.

Per quanto riguarda l'ammontare totale annuo delle transazioni su POS, nel 2012 in Francia era complessivamente pari a 398 miliardi di euro, in Germania 174 miliardi di euro e in Italia 160 miliardi (Bank for international settlements, Statistics on payment, clearing and settlement systems in the CPSS countries. Table 8 Indicators of the use of payment instruments and terminals: value of transactions).

Ancor più significativi sono i dati relativi al numero medio di operazioni effettuate da ogni terminale POS: in Italia pari a 990, in Francia pari a 4.663, in Germania pari a 4.085.

Dunque, la dotazione complessiva di POS nel nostro Paese risulta in linea rispetto agli altri principali paesi dell'area euro, mentre ci sono evidenti divari relativamente al numero di operazioni effettuate per ogni singolo POS.

E' interessante osservare che, in base ai confronti internazionali, emergono rilevanti differenze anche per quanto riguarda l'utilizzo di altri strumenti bancari di pagamento.

Sempre in base ai dati pubblicati dalla Banca dei regolamenti internazionali, per l'utilizzo dei bonifici emergono differenze molto significative tra i tre principali Paesi dell'area euro. L'ammontare complessivo annuo dei bonifici bancari effettuati in Germania è pari a 56.600 miliardi di euro che supera di oltre il doppio il valore complessivo rilevato in Francia (24.100 miliardi di euro) e di circa 7 volte quello rilevato in Italia (7.800 miliardi di euro).

Si segnala che anche in materia di addebiti diretti (ex rid) emerge una significativa minore diffusione nel nostro Paese.

In base a questi dati si può affermare che il tema della minore diffusione degli strumenti alternativi al contante in Italia, debba essere affrontato in termini più ampi e non può essere circoscritto ai pagamenti tramite carte di plastica - peraltro, in generale, più remunerativi per il

sistema bancario - ma va ricollegato al più generale tema del livello di costo dei servizi finanziari nel nostro Paese.

### **3. NORMATIVA ITALIANA**

#### **L'OBBLIGO INTRODOTTO DAL D.L. 179/2012**

Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Crescita-bis) convertito, con modifiche, in legge 17 dicembre 2012, n. 221 ha stabilito all'art. 15, comma 4 (così come modificato dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15) che a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

Il comma 5 dello stesso art. 15 del d.l. 179/2012 ha stabilito che con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengano disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2014 è stato stabilito che l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro.

Con il decreto legge 179/2012, ancora una volta, si è introdotta nuova burocrazia, anziché ridurre i vincoli all'attività d'impresa.

Molto meglio sarebbe stato attuare le nuove disposizioni secondo principi e criteri di gradualità e sostenibilità, prevedendo l'introduzione dell'obbligo del POS al di sopra di predeterminati livelli di fatturato procedendo preliminarmente ad una ridefinizione "sostenibile" delle commissioni bancarie, consentendo a tutte le imprese di beneficiare delle economie di scala derivanti dall'aumento complessivo dei volumi transatti a livello di sistema.

#### **LE PREVISTE "REGOLE GENERALI PER ASSICURARE UNA RIDUZIONE DELLE COMMISSIONI BANCARIE" DI CUI ALL'ART. 12, COMMA 9 DEL D.L. 201/2011**

Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Salva Italia) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha dettato disposizioni in materia di regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni sulle carte di pagamento.

In particolare, all'art.12, comma 9 è stato stabilito che l'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste Italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale avrebbero dovuto definire entro il 1° giugno 2012 le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza.

Il successivo comma 10 del medesimo articolo ha, altresì, stabilito che in caso di mancata definizione e applicazione delle misure previste dal comma 9, le stesse misure avrebbero dovuto essere fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Nel corso del 2012 si sono tenuti, presso il Ministero dell'economia e finanze, alcuni incontri tra le parti interessate senza pervenire ad una condivisione delle regole generali.

Con il decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, n. 51 (Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento) - entrato in vigore lo scorso 29 luglio - si è ritenuto di dare attuazione alle disposizioni previste dall' articolo 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Tale provvedimento ha deluso le aspettative degli operatori economici.

Il provvedimento si è limitato ad introdurre indicazioni in materia di pubblicità delle commissioni di interscambio, nonché di modalità di applicazione, confrontabilità e revisione delle commissioni corrisposte dall'esercente. Ciò introducendo alcuni obblighi informativi e burocratici a carico dei prestatori dei servizi di pagamento, senza però intervenire, in modo diretto, sui criteri e le modalità di riduzione delle commissioni stesse.

Con la pubblicazione di tale decreto, inoltre, così come previsto dall'art. 34, comma 7, della legge 12 novembre 2012 n. 183, la disposizione relativa alla gratuità dei pagamenti con carte presso gli impianti di distribuzione di carburante ha cessato di avere efficacia. E sono purtroppo note a tutti le conseguenze che periodicamente si verificano presso aziende del settore, a causa dell'elevato volume di contanti.

#### **4. IL CONTESTO EUROPEO**

##### **LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE DEL SETTEMBRE 2014**

Con decisione del 19 dicembre 2007, la Commissione europea dichiarò contrarie al diritto della concorrenza le commissioni interbancarie multilaterali applicate nel contesto del sistema di pagamento mediante carte MasterCard. La Commissione affermò che tali commissioni corrispondono a una frazione del prezzo di una transazione effettuata mediante carta di pagamento, trattenuta dalla banca di emissione della carta. Tale costo è indirettamente imputato agli esercenti, all'interno dell'ambito più generale delle spese loro fatturate per l'utilizzo delle carte di pagamento dall'istituto finanziario che gestisce le loro transazioni.

Secondo la Commissione, le commissioni interbancarie multilaterali producono l'effetto di fissare una soglia alle spese fatturate agli esercenti e costituiscono, per questo motivo, una restrizione della concorrenza sui prezzi. Peraltro non viene dimostrato che tali commissioni possono generare incrementi di efficienza idonei a giustificare i loro effetti restrittivi sulla concorrenza. In base a queste conclusioni, la Commissione ordinò a MasterCard di porre fine all'infrazione abolendo formalmente le commissioni interbancarie entro sei mesi.

Con sentenza del 24 maggio 2012, il Tribunale UE respinse il ricorso di annullamento proposto da MasterCard e confermò la decisione della Commissione. A seguito di ciò MasterCard presentò impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia UE per ottenere l'annullamento della sentenza del Tribunale.

Con sentenza dell'11 settembre 2014, la Corte di giustizia UE ha respinto l'impugnazione di MasterCard ed ha confermato la sentenza del Tribunale.

In sintesi, la Corte è pervenuta alla conclusione che l'attuale sistema delle commissioni interbancarie determina restrizioni della concorrenza ed incide in modo rilevante sui costi di accettazione delle carte sostenuti dai dettaglianti, senza generare benefici per i consumatori.

La decisione assunta a livello europeo attesta la necessità di un rinnovato impegno a livello istituzionale per determinare condizioni di maggiore concorrenza, trasparenza ed efficienza nel settore delle carte di credito e di debito.

## **LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLE COMMISSIONI INTERBANCARIE SULLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO TRAMITE CARTA**

Un ulteriore rilevante documento della Commissione UE è rappresentato dalla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta COM(2013) 550 final 2013/0265 (COD) del 24 luglio 2013.

Nella relazione di accompagnamento di tale proposta si legge che una delle principali pratiche che ostacolano la realizzazione di un mercato integrato è il diffuso ricorso nei circuiti "a quattro parti" (ossia il tipo più comune di circuito di carte) alle cosiddette commissioni interbancarie multilaterali.

Si tratta di commissioni interbancarie concordate collettivamente tra gli intermediari finanziari appartenenti ad un dato circuito.

Le commissioni interbancarie sono incassate dagli intermediari finanziari emittenti le carte e pagate dagli intermediari convenzionati con gli esercenti per il POS. Questi ultimi le addebitano all'esercente il quale, a sua volta, è costretto a ripercuoterle sui consumatori.

La Commissione è pervenuta alla conclusione che le commissioni interbancarie multilaterali determinano restrizioni della concorrenza in quanto gonfiano i costi di accettazione delle carte da parte dei dettaglianti senza generare benefici per i consumatori.

Il regolamento, attualmente in itinere presso il Parlamento europeo, propone pertanto l'introduzione di massimali alle commissioni interbancarie per le operazioni effettuate tramite le carte di pagamento più ampiamente utilizzate dai consumatori.

E' prevista l'introduzione di limiti nella misura dello 0,3% per le transazioni con carta di credito e 0,2% per le carte di debito. Tali limiti, inferiori ai valori attualmente applicati in Italia dai circuiti di pagamento si applicheranno, in tempi diversi, sia alle transazioni transnazionali (entro 2 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento), che a quelle domestiche (entro 2 anni).

### **IL LIBRO VERDE DEL 2012**

La Commissione europea nel suo Libro Verde "Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile" COM(2011) 941 del 11.1.2012 al punto 4.2.1 evidenzia che raramente i consumatori sono consapevoli del costo totale dell'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, vale a dire non solo dei costi direttamente a loro carico, ma anche delle spese sostenute dai beneficiari (i commercianti).

Se il costo di utilizzo dei diversi strumenti di pagamento (ad esempio, vari marchi di carte, contanti, assegni) è lo stesso per i consumatori, essi tendono a credere che la scelta del metodo di pagamento non abbia alcuna incidenza per il commerciante.

Ne consegue che i consumatori scelgono lo strumento di pagamento in base alla praticità, oppure per gli eventuali vantaggi che tale strumento può apportare loro.

Lo strumento di pagamento scelto dal consumatore può però non essere il migliore in termini di costi reali per l'economia. In generale, i commercianti includono nei prezzi dei beni e dei servizi offerti le spese di esecuzione dell'operazione a loro carico. Il risultato finale è che tutti i consumatori pagano di più per i loro acquisti per coprire il costo effettivo dei metodi di pagamento più cari utilizzati da alcuni.

Pertanto, rendere più trasparente il costo totale dell'utilizzo dei diversi strumenti di pagamento potrebbe abbassare il costo totale dei pagamenti per l'economia. Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto informando correttamente i consumatori sui costi a carico del commerciante per l'uso e/o il trattamento di un determinato strumento di pagamento. Sarebbe importante

valutare quanto potrebbe incidere una maggiore trasparenza sul comportamento dei consumatori, esaminando attentamente le reazioni dei consumatori e le loro esigenze, per meglio comprenderle.

Al punto 4.2.3 lo stesso documento della Commissione prosegue affermando che a causa di determinate norme che regolano i sistemi delle carte di pagamento, i commercianti hanno difficoltà ad influenzare la scelta dei consumatori quanto allo strumento di pagamento e vedono limitata la propria capacità ad accettare solo carte selezionate. Questa situazione favorisce l'applicazione di commissioni interbancarie elevate da parte dei prestatori di servizi di pagamento causando un possibile aumento del costo delle carte di pagamento e frenando la concorrenza.

La mera conoscenza, da parte del consumatore, dei costi a carico del commerciante per l'uso di un determinato strumento di pagamento non è, a nostro avviso, sufficiente per indurre negli stessi consumatori comportamenti più efficienti a livello di sistema (minore costo di transazione).

Infatti, uno strumento meno efficiente (più costoso) potrebbe garantire benefici al consumatore (esempio: accumulo punti fedeltà, maggiori dilazioni nel pagamento) e indurlo a preferire tale strumento ad altri, ancorché più efficienti dal punto di vista del costo.

## **5. LE INDAGINI SUL COSTO DEL CONTANTE**

Periodicamente si assiste alla diffusione di studi in cui vengono stimati i costi connessi all'utilizzo del contante, sia per le banche che per le imprese.

Si tratta di analisi che si fondano soprattutto sulla stima dei tempi necessari per le operazioni legate alla gestione del contante (conta, custodia, trasporto) determinando i relativi costi in base al costo del lavoro degli addetti.

Si tratta di una metodologia coerente con la struttura delle imprese medio-grandi e delle banche in cui le operazioni legate alla gestione del contante vengono gestite da personale dipendente.

In linea generale, però, non si tiene conto delle dinamiche e delle particolarità di un rilevante segmento di imprese in Italia: le imprese familiari. Tali imprese in molti settori continuano a rappresentare una parte significativa del sistema produttivo del nostro Paese.

L'impresa familiare è disciplinata dall'art. 230 bis del codice civile. Tale norma stabilisce che l'impresa familiare è quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

La norma stabilisce altresì che il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

In questi casi, dunque, non si è in presenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato e di una remunerazione a questo assimilabile.

Le funzioni di gestione della cassa e del contante all'interno di tali imprese familiari vengono normalmente svolte da componenti della famiglia.

Dunque se è vero che le operazioni legate alla gestione del contante richiedono tempi, nel caso dei collaboratori familiari o dell'imprenditore se questi gestisce direttamente la cassa, non si determinano costi con un impatto diretto sul conto economico dell'azienda e di conseguenza sull'utile, così come invece avviene per gli addetti con contratto di lavoro subordinato.

Dunque, se è vero che anche all'interno dell'impresa familiare esistono indiscutibili oneri legati alla gestione del contante, questi non hanno un'incidenza diretta sul conto economico e non danno luogo ad un esborso monetario per l'impresa, come invece avviene per il pagamento delle commissioni bancarie per incassi su POS.

Ciò risulta determinante per le scelte di convenienza dell'imprenditore.

Più coerente, riguardo alla scelte di convenienza per le imprese per passare dal contante alla moneta elettronica, risulta a nostro avviso la posizione espressa dalla Commissione UE nella nota di accompagnamento alla proposta di regolamento COM(2013) 550 final 2013/0265 (COD) del 24 luglio 2013.

In tale ambito, si fa riferimento ai test di indifferenza *Merchant Indifference Test*. Ciò consente di determinare il livello delle commissioni che l'esercente sarebbe disposto a pagare se dovesse confrontare il costo sostenuto in caso di uso da parte dei consumatori di una carta di pagamento e il costo sostenuto per i pagamenti (in contanti) senza carta, tenendo conto della commissione per i servizi pagata alla banca con cui è convenzionato.

In base a tali test la Commissione ha individuato i massimali di 0,2 per cento per le carte di debito e di 0,3 per cento per le carte di credito.

## **6. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE PER LO SVILUPPO DELLA MONETA ELETTRONICA**

L'imposizione dell'obbligo di installazione dei POS da parte di tutti i venditori di beni ed i prestatori di servizi, anche professionali, risulta sostanzialmente inadeguata rispetto all'obiettivo di promuovere una maggiore diffusione della moneta elettronica nel nostro Paese principalmente per i seguenti ordini di motivi:

- il numero dei POS installati è già in linea con la realtà dei paesi più evoluti;
- l'effettivo divario risiede nel minor numero di operazioni effettuate con bonifici, addebiti diretti e carte di pagamento;
- l'evoluzione tecnologica sta consentendo lo sviluppo di piattaforme in grado di migliorare l'efficienza del processo di produzione ed erogazione dei servizi di pagamento. Ciò sta avvenendo soprattutto nel Regno Unito attraverso la realizzazione di schemi che superano le tradizionali prassi di funzionamento nei rapporti tra banche emittenti le carte di pagamento e banche che gestiscono i flussi di incasso dei POS installati presso gli esercenti.

In sostanza si tratta di piattaforme che, attraverso l'utilizzo di smart phones, consentono di indirizzare direttamente gli ordini di pagamento dalla banca del consumatore/cliente alla banca del commerciante, dando immediatamente informazione a quest'ultimo della buona riuscita dell'operazione.

L'impegno del regolatore pubblico andrebbe, a nostro avviso, orientato verso la promozione di schemi in grado di semplificare e migliorare l'efficienza complessiva dei processi di pagamento ed incasso tenendo conto del grado di evoluzione delle moderne tecnologie. Ciò con l'obiettivo di migliorare l'efficienza complessiva del sistema dei pagamenti del nostro Paese, riducendo sensibilmente i costi sostenuti dagli stakeholders, in primis esercenti e consumatori.

In linea di principio, si ritiene necessario acquisire sempre più, a tutti i livelli istituzionali, la consapevolezza che la maggiore diffusione della moneta elettronica passa necessariamente attraverso la riduzione dei costi e delle commissioni pagate dagli utilizzatori finali.



Ecco alcune proposte concrete per rimuovere gli ostacoli alla diffusione della moneta elettronica:

- promuovere la realizzazione di piattaforme efficienti in grado di superare gli attuali schemi di produzione ed erogazione dei servizi di pagamento, riducendo i livelli di intermediazione finanziaria tra consumatore/cliente ed esercente;
- introdurre dei tetti massimi alle commissioni interbancarie sulla base dei contenuti della proposta di Regolamento della Commissione U.E. sulle commissioni interbancarie, del 24 luglio 2013 nella misura dello 0,3% per le carte di credito e dello 0,2% per le carte di debito;
- sviluppare offerte "a pacchetto" particolarmente convenienti (es: costo fisso annuo che include un numero elevato di operazioni da farsi nel corso dell'anno), sulla base di quanto è stato già fatto con i conti correnti di base per le fasce più disagiate della popolazione in seguito all'obbligo di dotarsi di un conto corrente;
- consentire a tutte le imprese di beneficiare delle economie di scala derivanti dall'aumento complessivo dei volumi transati che le nuove normative dovrebbero indurre. Creando una relazione diretta, ed inversamente proporzionale, tra l'incremento dei volumi transati e la riduzione delle commissioni bancarie applicate alle imprese su ogni operazione;
- in ogni caso, in materia di obblighi POS, introdurre principi di gradualità e sostenibilità, limitando gli obblighi di installazione a operatori economici con livelli di fatturato al di sopra di predeterminati livelli (ad esempio 300mila euro).

## **7. COMMERCIO ELETTRONICO**

Confcommercio guarda con interesse allo sviluppo del commercio elettronico, ma crede nella valenza sociale e culturale del commercio tradizionale, anche perché valorizza i centri storici, i piccoli borghi, le città, che sono patrimonio del Paese e del mondo.

Pertanto, nell'appoggiare norme e scelte volte ad aumentare l'alfabetizzazione digitale del Paese (cittadini e imprese) e, con essa, la diffusione di forme innovative di commercio, la Confederazione difende con forza la parità di condizioni in termini di diritti ed obblighi tra i due canali online e offline, in modo da assicurare una leale competizione/coesistenza tra le varie forme di commercio e favorisce prioritariamente norme e scelte che facilitino una integrazione tra commercio elettronico e commercio tradizionale.

Anche in materia di commercio elettronico, la maggiore efficienza e sicurezza del sistema dei pagamenti tramite moneta elettronica, con una significativa riduzione dei costi sostenuti dalle imprese per gli incassi tramite moneta elettronica, può rappresentare un fattore critico di successo.

Ecco dunque l'esigenza, anche in questo caso, di favorire la effettiva concorrenza tra gli operatori che erogano servizi di pagamento e di promuovere interventi finalizzati ad una sempre maggiore trasparenza delle condizioni applicate. Ciò per consentire la confrontabilità da parte di imprese e consumatori dei diversi prodotti/servizi di pagamento offerti.

Inoltre, per quanto riguarda l'aspetto fiscale, armonizzare a livello europeo le aliquote di prelievo sui prodotti digitali imponendo ai vari paesi in modo omogeneo l'applicazione della stessa tipologia di aliquota - ridotta o ordinaria che sia - e rendere obbligatorie, chiare ed esplicite sui siti web che effettuano vendite on-line, le informazioni ai consumatori sull'Iva dovuta per gli acquisti di beni di provenienza intra ed extra UE.

